

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI

La redazione del presente Regolamento, parte integrante del P.T.O.F., si fonda su una profonda interazione tra la legislazione vigente, le recenti disposizioni ministeriali (Nota 31 luglio 2008 DPR 122/2009, L. 107/2015 e i suoi decreti attuativi quali il Dlgs. 62/2017 – Dlgs. 63/2017 – Dlgs. 66/2017), lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.T.O.F. e le dinamiche didattiche ed organizzative proprie dell'Istituto.

Esso ha lo scopo di salvaguardare e attuare sia i fondanti Costituzionali contenuti negli artt. 3-33-34 per rendere effettivo il diritto allo studio sul piano sostanziale sia i valori e i principi contenuti nell'art1 del predetto Statuto che così stabilisce:

“La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.”

Il documento si pone come uno strumento funzionale alla garanzia della corretta dinamica delle relazioni personali all'interno di una comunità che conta sul senso di responsabilità di ciascuno per esplicare la sua funzione educativa, affinché la scuola sia un luogo di crescita morale e culturale, dove il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Ed è proprio in ragione di ciò che, in ottemperanza ai dettami dell'art.3 della Carta dei Servizi, si provvederà al momento dell'iscrizione, a sottoscrivere con i genitori e gli studenti il Patto Educativo di Corresponsabilità allo scopo di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia e studenti, si da prendere piena consapevolezza dei nuclei fondanti dell'azione educativa e creare così quella sinergia necessaria alla formazione dello studente, quale cittadino consapevole, autonomo e responsabile.

Per assicurare un buon livello di qualità nella vita scolastica, tutti i soggetti sono tenuti ad attenersi alle norme di comportamento stabilite.

Indice

| | |
|--|-------|
| ALUNNI | p. 3 |
| GENITORI | p. 5 |
| DOCENTI | p. 5 |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | p. 7 |
| COLLABORATORI | p. 7 |
| PERSONALE A.T.A. | p. 8 |
| FREQUENZA ALLE LEZIONI | p. 9 |
| <i>Assenze-giustificazioni</i> | p. 9 |
| <i>Ritardi, uscite anticipate</i> | p. 10 |
| <i>Uso dei locali, dei laboratori, dell’Aula Magna, delle attrezzature</i> | p. 11 |
| <i>Provvedimenti disciplinari</i> | p. 12 |
| <i>PIANO DI AZIONE DELL’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO</i> | p. 15 |
| <i>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI</i> | p. 20 |
| <i>Allegato A - Sicurezza e gestione emergenze</i> | p. 26 |
| <i>Allegato B - Riferimenti normativi: legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – altri riferimenti normativi</i> | p. 29 |

DIRITTI E DOVERI

ALUNNI

L'alunno **ha diritto**:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che ne valorizzi l'identità e le potenzialità nel rispetto della pluralità delle idee;
- all'informazione su norme, decisioni, attività che regolano la vita della scuola;
- alla riservatezza per quanto riguarda la sua situazione di vita rispetto alla quale la scuola promuove in ogni modo la solidarietà tra i suoi componenti;
- alla partecipazione attiva e responsabile, attraverso il dialogo con i docenti e alla consapevolezza dei percorsi didattici;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva che attivi l'autovalutazione, il recupero, il potenziamento delle competenze e conoscenze;
- ad essere sostenuto, con opportune iniziative, nel passaggio ad altre scuole per assolvere all'obbligo scolastico;
- ad essere orientato e ri-orientato nella prosecuzione degli studi e nelle scelte professionali;
- all'accoglienza, al sostegno, alla tutela della propria lingua e cultura, ad attività interculturali, se straniero o proveniente da scuole estere;
- a un ambiente salubre e sicuro, adeguato a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- a riunirsi in assemblea, durante l'orario di lezione, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 416/74.

L'alunno **deve**:

- Frequentare i corsi di lezione con regolarità e puntualità, favorendone lo svolgimento e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale che si chiede per se stessi, consono ad una convivenza civile ;
- attenersi alle modalità stabilite per la giustificazione di assenze e ritardi, per l'autorizzazione all'uscita anticipata;
- partecipare allo svolgimento delle attività didattiche in maniera seria e responsabile;
- assumere comportamenti adeguati alle finalità educative inerenti a tutte le esperienze scolastiche, nelle particolari iniziative programmate dalla scuola, quali lezioni differite, viaggi d'istruzione, conferenze, spettacoli teatrali, cineforum, ecc.;
- effettuare il cambio di aula e di sede con puntualità, responsabilità, autocontrollo sia quando la classe è accompagnata dal docente, sia nel caso in cui è previsto lo spostamento autonomo;
- essere presente in aula alla fine della ricreazione e, nel caso in cui non sia in aula all'inizio della 4^a ora, sarà considerato assente per tutta l'ora di lezione;
- effettuare il deflusso dall'Istituto in modo ordinato e non caotico rispettando l'ordine dei piani;
- rispettare l'integrità, l'igiene e la pulizia dei locali che utilizza;
- attenersi alle regole di sicurezza che disciplinano l'utilizzo delle aule di informatica e dei laboratori ed utilizzare le attrezzature sotto lo stretto controllo del docente;
- rispettare l'orario di ricevimento degli Uffici amministrativi;
- rispettare le disposizioni di sicurezza;
- avere come riferimento, durante la ricreazione, l'aula dove ha svolto la lezione della 3^a ora;
- attenersi al regolamento sull'utilizzo di Internet;
- sostare, in caso di malessere, al piano con il collaboratore del Piano e il personale formato al primo soccorso. Se il malore persiste, chiamare il Dirigente scolastico o un suo Collaboratore che provvederanno a contattare la famiglia e, se il caso si presenta grave, il 118.

-
- Il mancato adempimento di tali doveri e di altri previsti nel presente Regolamento può configurare una mancanza disciplinare e far nascere in capo allo studente una responsabilità disciplinare.

In particolare l'alunno **NON deve**:

- Fumare: con il D.L. 104/2013 convertito con modificazioni in legge sono state approvate le disposizioni previste a tutela della salute nelle scuole, pertanto anche in attuazione dell'art. 32 della Costituzione e, considerato l'impegno della scuola diretto alla promozione di attività e comportamenti di educazione alla salute, è fatto divieto assoluto di fumare nei locali interni ed ambienti esterni di pertinenza dell'Istituto (art. 4 comma1);
- È vietato fumare le sigarette elettroniche nei locali interni ed ambienti esterni di pertinenza dell'Istituto; pertanto docenti e non docenti, alunni e visitatori della scuola sono tenuti a rispettare tale divieto. Il DS individua il personale incaricato sull'osservanza del divieto, i soggetti responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa; in ciascun locale dell'istituto è apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente ;
- mangiare e bere bibite e/o caffè durante l'ora di lezione in classe o nei laboratori;
- accedere al registro elettronico nelle parti non dedicate agli studenti;
- utilizzare durante le ore di lezione telefoni cellulari di qualsiasi genere, videocamere e fotocamere ed altri dispositivi elettronici come previsto dalla Direttiva n. 104/2007, salvo espressa richiesta di utilizzo da parte del docente per fini esclusivamente didattici e sotto il suo diretto controllo;
- i predetti dispositivi devono essere tenuti spenti nel proprio zaino o depositati sulla cattedra ma mai sul banco o tra le mani in quanto motivo di distrazione se non usati consapevolmente e non possono essere caricati nelle prese presenti nelle aule della scuola; in caso di violazione della regola, il docente provvederà al ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo elettronico e consegna al DS o ad un suo delegato; il dispositivo potrà essere ritirato successivamente dal genitore nell'ufficio di presidenza ;
- in caso di recidiva allo studente verrà applicata la sanzione disciplinare più grave prevista per il caso di specie nel presente Regolamento (cfr. tabella);
- Chi rifiuta di spegnere e consegnare in custodia il proprio cellulare è sottoposto a sanzione disciplinare (cfr. tabella);
- Gli studenti potranno utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e tutti gli altri dispositivi di anzi indicati prima dell'inizio delle lezioni del mattino, dopo il termine finale delle stesse e durante l'intervallo.
- le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in segreteria didattica per prendere contatto immediato con il proprio figlio/a; per i casi di particolare gravità e urgenza si può chiedere l'autorizzazione al docente che consentirà l'accensione del telefonino nonché l'utilizzo per il tempo necessario;
- l'ascolto di musica durante particolari lezioni di laboratorio è consentito se autorizzato dal docente;
- utilizzare il telefono cellulare o altri strumenti tecnologici per riprese fotografiche o filmiche non autorizzate;
- compiere qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo inteso come qualunque forma di aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personale in danno di minori, realizzato per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in pericolo (art. 1 legge 71/2017).

- postare in siti web e blog immagini o commenti su compagni, docenti, personale della scuola , luoghi della scuola e pubblicare i dati personali acquisiti senza il consenso della persona interessata nel rispetto delle normative vigenti: Direttiva 104/2007, Dlgs.n.196/2003, D.M.306/2007, così come modificati dal GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 679/2016;
- uscire ripetutamente dall'aula;
- accedere ai terrazzi;
- sostare nei corridoi, pianerottoli, spazi aperti dell'edificio durante l'ora di lezione prima del suono della campanella di uscita;
- uscire dai cancelli della scuola durante l'orario scolastico;
- adottare comportamenti o linguaggio che offendano la dignità propria e altrui;
- esibire un abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico;
- ostacolare il regolare svolgimento dell'attività scolastica (chiacchierando, giocando, ecc.);

GENITORI

Per una piena partecipazione alla vita scolastica, all'attività formativa dei giovani e alla collaborazione con la Scuola, si segnala ai genitori la necessità di:

- accertarsi della partecipazione attiva e proficua dei propri figli all'attività scolastica attraverso la consultazione costante del registro elettronico;
- accedere al registro elettronico, con password fornita dalla scuola, nelle sezioni di pertinenza per controllare e giustificare assenze e ritardi;
- formalizzare la possibilità di giustificare le assenze personalmente dal figlio maggiorenne;
- attenersi alle norme stabilite dalla Scuola per le assenze, i ritardi e le uscite anticipate e alle modalità di ricevimento dei docenti e di accesso agli Uffici;
- rispondere con sollecitudine a eventuali avvisi urgenti;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste.

I genitori hanno diritto:

- a partecipare all'attività degli Organi Collegiali;
- a partecipare alla definizione dei bisogni formativi dei giovani e a presentare proposte, come previsto in regime di autonomia;
- ad essere informati sulle attività didattico-formative previste nel P.T.O.F.;
- ad essere informati sul comportamento scolastico dei figli relativo a frequenza, condotta, profitto;
- a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 416/74;
- all'efficienza e trasparenza dei servizi amministrativi.

DOCENTI

In riferimento alla funzione docente presentata nel P.T.O.F. e ai fini della trasparenza ed efficienza organizzativa, si specificano i compiti dei docenti inerenti all'esercizio della propria funzione.

Il docente **deve**:

- garantire agli alunni una formazione culturale e professionale qualificata che assicuri il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle Linee Guida (DPR 89/2010);
- promuovere la partecipazione attiva e responsabile degli alunni all'attività scolastica;
- promuovere il rispetto dei diritti-doveri, della pluralità di idee, della comunità scolastica e dell'ambiente;

- stabilire un proficuo rapporto con le famiglie per la realizzazione di un processo educativo corrispondente ai bisogni formativi degli studenti;
 - comunicare agli alunni il proprio piano di lavoro, le metodologie, i progetti, le modalità di verifica, i criteri di valutazione delle varie prove e i risultati in esse conseguiti, entro 10 giorni per le prove scritte, pratiche e grafiche e al termine della verifica per le prove orali;
 - fissare sul registro elettronico con almeno una settimana di anticipo, le verifiche scritte, pratiche o grafiche al fine di evitare sovrapposizioni con compiti di altre discipline;
 - partecipare puntualmente alle attività previste dal calendario scolastico;
 - progettare il percorso didattico relativo alla propria disciplina e partecipare in coerenza con quanto stabilito in Collegio Docenti e nei Dipartimenti;
 - sorvegliare attivamente gli studenti nei confronti dei quali vi è una responsabilità civile e penale, propria della funzione;
 - controllare che il deflusso dall'Istituto avvenga in modo ordinato e non caotico nel rispetto dell'ordine dei piani;
 - rispettare puntualmente l'orario d'inizio e termine delle lezioni, permettendo l'uscita degli alunni dopo il suono della campanella e al termine della ricreazione;
 - garantire la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, secondo i turni stabiliti, in sinergia con i collaboratori scolastici;
 - preavvisare, in caso di assenza, entro le ore 8:00, per consentire una pronta sostituzione;
 - evitare di trattenere gli alunni in classe oltre il tempo stabilito senza interpellare il docente dell'ora successiva;
 - regolare le uscite degli alunni durante le lezioni evitando che se ne allontanino più di uno per volta;
 - attenersi alle modalità stabilite per assenze / giustificazioni / ritardi / uscite anticipate e annotarle sul registro elettronico giornaliero;
 - segnalare al Coordinatore di classe i problemi relativi al rendimento e al comportamento degli alunni;
 - attenersi alle modalità stabilite per la partecipazione alle assemblee sindacali (preavviso nei termini definiti per l'informazione agli alunni);
 - accompagnare, nei casi previsti, gli alunni per il cambio di sede e per la partecipazione degli allievi alle assemblee di Istituto o ad altre iniziative che si svolgono in luoghi diversi dalla sede dell'Istituto;
 - controllare il rispetto dell'igiene e decoro dell'ambiente di studio e lavoro, durante le lezioni, nel cambio d'ora e all'uscita degli alunni;
 - rispettare il divieto del fumo e dell'uso della sigaretta elettronica; garantirne l'osservanza, redigere, in caso di inadempienza, apposito verbale per la sanzione prevista;
 - rispettare il divieto dell'uso del telefono cellulare in classe e nello svolgimento delle attività scolastiche;
 - rispettare l'orario di ricevimento degli Uffici amministrativi e del Dirigente;
- rispettare le procedure che regolano la fruizione dei locali e l'uso delle attrezzature.

In particolare **deve**:

- prendere visione delle possibili variazioni dell'orario, dell'eventuale sostituzione dei colleghi assenti e di ogni altra comunicazione concernente lo svolgimento dell'attività didattica, apponendo la firma per presa visione sul registro delle comunicazioni e consultando il registro elettronico;
- entrare in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora come da CCNL, fare l'appello e apporre la firma sul registro elettronico giornaliero quale attestazione ufficiale della presenza;
- completare il registro elettronico personale con le valutazioni assegnate in riferimento al giorno di effettuazione della prova, le annotazioni personali ed eventuali comunicazioni alle famiglie;
- comunicare agli uffici amministrativi, qualora il registro elettronico non funzioni, ogni dato che necessita di annotazione;

- utilizzare esclusivamente la valutazione su base decimale nell'annotare i risultati delle prove, senza ricorrere ad altri segni convenzionali;
- essere a disposizione per eventuali chiamate in servizio e/o svolgere le attività programmate nelle ore di completamento dell'orario di cattedra e nelle ore di recupero orario;
- partecipare agli incontri con i genitori stabiliti dal calendario scolastico e dall'ora di ricevimento genitori.
- formalizzare sul registro elettronico che sono state fornite informazioni agli alunni sulla sicurezza nell'ambiente scolastico e sull'uso delle attrezzature.

I docenti di laboratorio **devono**:

- predisporre il regolamento interno relativo all'utilizzo dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali, definendo le procedure di utilizzo, di manutenzione;
- redigere per gli studenti schede indicanti la procedura per il corretto uso dei materiali e degli strumenti, D. Legislativo 81/2008 (*ALLEGATO A*)
- organizzare anticipatamente le attività didattiche, predisponendo le attrezzature e i materiali necessari per evitare tempi morti per gli studenti;
- esplicitare sul registro elettronico di classe le attività didattiche svolte.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico

- è il garante dell'applicazione del presente Regolamento, delle deliberazioni degli Organi Collegiali, della normativa vigente;
- assicura la qualità del servizio offerto all'utenza e al territorio e l'unitarietà della gestione attraverso la predisposizione degli strumenti attuativi del piano dell'Offerta Formativa ;
- riceve docenti, studenti e genitori in orario antimeridiano e pomeridiano, previo appuntamento;
- è il rappresentante legale dell'istituto;
- adotta i provvedimenti disciplinari per le inadempienze del personale docente e non docente;
- provvede alla gestione delle risorse umane (ex art. 25 Dlgs.165/2001), finanziarie e strumentali;
- può avvalersi di docenti da lui individuati, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai quali possono essere delegati specifici compiti;
- è altresì coadiuvato dal Direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA).

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Svolgono le funzioni previste nell'incarico personale;
- coadiuvano in particolare il Dirigente scolastico:
 - nell'applicazione delle norme concernenti assenze, entrate in ritardo, giustificazioni, uscite anticipate;
 - nella vigilanza nelle sedi;
 - nel controllo relativo all'attuazione del Regolamento;
 - nel ricevimento degli alunni e dei genitori;
 - nell'organizzazione delle attività;
- sostituiscono il Dirigente scolastico in caso di assenza.

PERSONALE A.T.A.

I collaboratori scolastici vengono coordinati direttamente dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le direttive impartite dal Dirigente scolastico.

Essi **devono**:

- tenere corretti rapporti con alunni, docenti, genitori, collaborando alla costruzione di un sereno ed efficiente servizio scolastico;
- eseguire con sollecitudine e puntualità i compiti loro assegnati in base alla normativa vigente;
- rispettare il divieto del fumo e dell'uso della sigaretta elettronica e sorvegliarne l'applicazione;
- svolgere la sorveglianza attiva degli studenti all'entrata e all'uscita da scuola, nell'intervallo, durante il cambio di ora e in caso di momentanea e improvvisa assenza del docente;
- rimanere nel piano loro assegnato;
- indossare la divisa e portare il cartellino di riconoscimento per essere facilmente individuabili anche da persone esterne che accedono all'Istituto;
- rispettare il piano delle attività fornito dal DSGA.

Il personale amministrativo **deve**:

- svolgere puntualmente le proprie funzioni secondo il piano delle attività fornito dal DSGA;
- collaborare fattivamente all'attuazione dei progetti d'Istituto;
- concorrere all'utilizzazione efficiente delle risorse disponibili e ad una erogazione efficace dei servizi forniti.

ASSISTENTI TECNICI

- collaborano fattivamente al buon funzionamento della scuola;
- garantiscono la funzionalità e la sicurezza dei laboratori.

FREQUENZA ALLE LEZIONI

Assenze - giustificazioni

Gli studenti, maggiorenni e minorenni, hanno l'obbligo della frequenza: come previsto dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, “ A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. **Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”** .

Nel calcolo di tale limite saranno conteggiate anche le ore di assenza dovute ad entrate in ritardo, ad uscite anticipate e ad assenze pomeridiane. Per il corrente anno scolastico 2018-2019 è necessaria la frequenza di **990** unità orarie su **1320** unità orarie da 50 minuti.

La deroga potrà essere concessa solo per gravi motivi di salute adeguatamente motivati, terapie e/o cure programmate, partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. nonché altri significativi motivi comprovati e adeguatamente motivati; la richiesta di deroga deve essere consegnata, entro e non oltre il 31 Marzo del corrente anno scolastico, a cura dell'interessato all'ufficio competente della segreteria scolastica.

Ogni assenza deve essere giustificata nell'apposito libretto delle giustificazioni, dove è obbligatoria l'applicazione della fotografia, la firma del genitore o di chi ne fa le veci e non sono ammessi correzioni e uso della scolorina; le motivazioni devono essere logiche e pertinenti.

La giustificazione, firmata dal genitore, da chi ne fa le veci o dall'alunno maggiorenne, deve essere presentata il giorno del rientro, nell'apposito libretto, al docente della prima ora che la trascriverà sul registro di classe.

In caso di mancata giustificazione, l'alunno è ammesso in classe dall'insegnante della prima ora e l'assenza deve essere giustificata sull'apposito libretto entro il giorno successivo alla data del rientro; in caso di reiterato comportamento manchevole, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ogni giorno viene inviato alle famiglie che ne hanno fatto richiesta un SMS di notifica di assenza. Il Coordinatore di classe, dopo 5 assenze o ritardi, note disciplinari o altro, ne dà comunicazione alle famiglie tramite lettera.

- Le assenze per periodi superiori a 5 giorni consecutivi devono essere giustificate allegando il certificato medico;
- le assenze collettive superiori ad un terzo del numero degli studenti, non causate da motivi oggettivamente riscontrabili, verranno considerate ingiustificate;
- l'assidua frequenza è riconosciuta come merito; le assenze dalle lezioni influiscono negativamente sul percorso scolastico, poiché limitano la partecipazione degli allievi all'attività didattica;

- gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le proprie assenze solo se, all'inizio dell'anno hanno formalizzato, attraverso la dichiarazione prevista ad hoc nella segreteria studenti, tale possibilità previo accordo con i genitori e in concerto con la scuola.

Permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata

Gli alunni devono trovarsi in classe tra le 8.05 e le 8.10, orario di inizio delle lezioni.

Gli studenti in ritardo devono recarsi in Segreteria, dal Dirigente o dai suoi collaboratori per l'ammissione in classe che di norma è prevista entro le 9.50. La giustificazione o l'autorizzazione va firmata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore e l'ammissione deve essere registrata dall'insegnante che accoglie l'allievo in classe.

In caso di mancanza di giustificazione, il ritardo va giustificato il giorno successivo sull'apposito libretto e si seguono le modalità previste per le assenze.

Dalla 3 ora l'entrata in classe non è autorizzata se non per gravi e comprovati motivi; l'alunno dovrà essere accompagnato dal genitore o, in caso di impossibilità, giustificato telefonicamente.

Per la mancata giustificazione del ritardo si seguono le modalità previste per le assenze.

Per ciascun allievo sono ammessi in un anno scolastico **massimo otto ritardi** dopo l'inizio delle lezioni, oltre i quali l'alunno non sarà autorizzato ad entrare in classe, se non accompagnato personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci.

La richiesta di uscita anticipata può essere autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per gravi e documentati motivi; deve essere presentata nell'apposito libretto entro la prima ora di lezione. L'uscita deve avvenire per gli alunni minorenni **sempre alla presenza del genitore** o di chi ne fa le veci, o di un adulto delegato dal genitore e in questo caso va esibito un documento di identità; per i maggiorenni verrà contattata telefonicamente la famiglia. Per ogni alunno sono ammesse **massimo 8 uscite anticipate** in un anno scolastico.

Le assenze pomeridiane ripetute e non validamente giustificate, incideranno sull'attribuzione del voto di condotta;

- L'insegnante presente in classe nel momento in cui l'alunno esce dall'Istituto, è tenuto ad annotare l'autorizzazione sul registro elettronico. Nel cambio dell'ora, tale compito spetta all'insegnante uscente.
- Le famiglie degli studenti che per comprovati problemi di trasporto pomeridiano si trovino nella necessità di uscire anticipatamente, sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno, una domanda in cui, sotto la propria responsabilità, dichiarino:
 - classe frequentata dal figlio;
 - luogo di residenza;
 - mezzo pubblico di cui essi usufruiscono;
 - orario completo (della giornata) del mezzo di trasporto;
 - zona che si deve raggiungere dall'Istituto.

L'autorizzazione sarà notificata sul registro elettronico.

- Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica sono autorizzati all'uscita dalla scuola solo se al momento dell'iscrizione abbiano scelto tale opzione.

Per gli alunni maggiorenni l'informazione ed il coinvolgimento della famiglia relativamente alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate vengono omessi solo su esplicita richiesta firmata dall'allievo e dai suoi genitori, o da chi ne fa le veci.

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni si potrà richiedere un duplicato dello stesso previo versamento di euro 5 da effettuare attraverso bollettino postale sul c/c 12612610 intestato a Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino.

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Gli spazi e le attrezzature vanno predisposti per la migliore organizzazione della vita scolastica e per l'esercizio delle attività didattiche e culturali; occorre pertanto promuovere ogni azione perché i diversi ambienti siano in condizione di permettere l'impiego al quale sono destinati e tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a conservarne l'efficienza e la funzionalità.

In particolare gli studenti condividono la responsabilità di mantenere accogliente e pulito l'ambiente scolastico, uniformandosi al principio del rispetto, della sicurezza, della cura e conservazione delle cose e dell'ambiente; essi sono tenuti ad utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici senza arrecare danni per i quali sono responsabili e ne rispondono nei modi previsti dal regolamento (violazione dei beni pubblici e privati).

I docenti avranno cura di rendere funzionali gli spazi tenendo conto delle norme sulla sicurezza e dell'attività didattica svolta; gli eventuali danni o rotture andranno tempestivamente segnalati al Dirigente e al Direttore dei servizi generali e amministrativi mediante la compilazione di un apposito modulo depositato in Segreteria. Per l'utilizzo temporaneo dei locali e delle attrezzature gli insegnanti si atterranno alle modalità di accesso e di uso stabilite dal presente regolamento o da regolamenti interni.

I collaboratori scolastici garantiscono la pulizia, l'ordine e l'igiene degli spazi, nonché la sistemazione dei materiali e delle attrezzature, segnalando al Dirigente eventuali situazioni di pericolo.

Ciò premesso, si evidenziano i seguenti aspetti:

- Per l'utilizzo dell'Aula Magna o dell'aula PON, la prenotazione va fatta con almeno tre giorni di anticipo su un apposito modello depositato in Segreteria. In caso di più richieste per una stessa ora di lezione, viene data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale e/o che coinvolge un maggior numero di allievi rispetto a quella attuata dal singolo docente, secondariamente alla classe che ha usufruito dell'Aula per un numero inferiore di volte.
- Sarà cura del docente che ne fa uso di provvedere, al termine dell'attività, alla sistemazione dei materiali utilizzati e allo spegnimento delle attrezzature.
- Le fotocopiatrici vanno usate in modo razionale e ponderato, evitando di eccedere nella quantità di fotocopie. Le fotocopiatrici ad uso didattico sono state così distribuite:
 - una per tutti gli alunni e per i docenti, per il cui uso sono a disposizione in Segreteria delle apposite schede gratuite per i docenti e acquistabili per gli allievi;
 - una per sezione, accessibile con password.
- Nell'aula docenti sono posti gli armadietti nominativi a disposizione dei docenti; di ciascun armadietto deve essere presente a scuola una chiave che ne consenta l'apertura.
- In ottemperanza alla normativa vigente del Comune di Urbino riguardo la raccolta differenziata, dall'a.s. 2017/2018 particolare attenzione va posta da tutti nell'utilizzo dei contenitori distribuiti nell'istituto per la raccolta differenziata, comportamento che va sostenuto e controllato da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici.

- Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica ed hanno scelto l'attività alternativa, sono tenuti a recarsi, con il Docente designato, nell'aula che la scuola ha predisposto per loro per seguire i seguenti insegnamenti:
I Biennio: potenziamento del metodo di studio, scrittura creativa;
II Biennio e V anno: approfondimento discipline curriculari.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

1. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica individuate e definite puntualmente dal Consiglio di Classe come ad es. frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale, produrre elaborati che lo inducano ad uno sforzo di riflessione o di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola ,ecc.; esse rappresentano in ogni caso misure accessorie e autonome che si accompagnano alla sanzione prevista per il caso di specie.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dagli Organi Collegiali, se superiori a 15 giorni dal Consiglio di Istituto.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene stabilito il seguente **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**:

ART. 1- Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e delle norme previste nel presente Regolamento:

- a. **negligenza** nell'assolvimento dei doveri scolastici;
- b. **disturbo** dell'attività didattica;
- a. **danneggiamento** dei locali e delle attrezzature didattiche e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- c. **inosservanza** delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- d. **atteggiamenti in contrasto** con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- e. **mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale** dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente scolastico;
- f. **atti di violenza**, tanto più gravi se comportano lesioni alla persona;
- g. **uso improprio di dispositivi informatici** (Internet, registro elettronico, cellulari, ecc...);
- h. **inosservanza del divieto di fumo** e dell'uso della sigaretta elettronica nei locali interni e ambienti esterni di pertinenza dell'istituto;
- l. **atti di bullismo e cyberbullismo.**

ART. 2- Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono provvedimenti ispirati al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; devono contenere in maniera chiara e puntuale la motivazione che ha reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa. Esse sono:

- richiamo orale
- richiamo scritto sul registro elettronico
- nota disciplinare
- sospensione
- risarcimento del danno
- l'ammenda pecuniaria per il fumo. (sanzione amministrativa ex art.4 comma 3 L.104/2013)

Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta. Gli studenti che hanno ricevuto una nota disciplinare non possono avere un voto di condotta superiore al 7.

ART. 3 - Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- a. i docenti e/o il D.S.
- b. il D.S. e/o il Consiglio di classe
- c. il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall'art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07;
- d. personale incaricato dal D.S. all'osservanza della norma e all'accertamento e contestazione delle infrazioni.

ART. 4 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire il diritto di difesa e le condizioni di equità.

Su segnalazione del docente o del Coordinatore che ha rilevato la mancanza, l'alunno viene convocato dal Dirigente per chiarimenti. Il D.S., in tempi brevi dal ricevimento della relazione, convoca il Consiglio di classe e invia allo studente e ai genitori/affidatari, la contestazione di addebito, informandoli della data di convocazione dell'organo collegiale e invitandoli a presentarsi alla riunione. Lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro il giorno antecedente la convocazione dell'Organo Collegiale e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

L'organo collegiale attua il procedimento disciplinare in una riunione svolta in tre fasi distinte: nella prima fase il Consiglio completa l'istruttoria testimoniale, nella seconda ascolta l'alunno e i genitori, nella terza definisce e delibera la proposta di sanzione, comunicata alla famiglia e inserita nel fascicolo personale.

Nel caso in cui lo studente non si presenti l'organo collegiale procede alla valutazione e irrogazione della sanzione disciplinare.

In caso di urgenza o di particolare gravità il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia che delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta.

L'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è designato dal C.d.I., composto da un docente, da uno studente e da un genitore eletti dalle rispettive componenti in sede di elezione degli Organi Collegiali. Viene designato per ogni membro un supplente.

In caso di incompatibilità di uno dei membri, gli stessi saranno sostituiti da un membro supplente eletto. L'Organo di garanzia è convocato dal Presidente. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Dirigente Scolastico.

La decisione sul ricorso deve essere motivata e comunicata al soggetto che ha promosso il ricorso, il quale può rivolgersi, per ottenere una decisione definitiva, al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale .

PIANO DI AZIONE DELL'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

La legge 71/2017 sancisce normativamente il dovere giuridico di contrastare tutti i tipi di comportamento che possono configurare atti di cyberbullismo. Senza dubbio la ratio della normativa è la tutela sostanziale del minore, della sua dignità e integrità fisico-psichica e morale, quale presupposto indefettibile di una "formazione" ben strutturata, idonea ad orientare qualsiasi individuo in tutti i contesti sociali in cui si svolge e realizza la sua personalità; proprio in ragione di ciò diverse sono le componenti coinvolte, prima fra tutte la scuola, agenzia educativa deputata alla realizzazione di tutte le azioni previste

dalla legge in chiave preventiva. Nell'ambito del suddetto piano i punti salienti del provvedimento che interessano la scuola sono :

Definizione di cyberbullismo

Art. 1 comma 2 : “Ai fini delle presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Gli interventi

Art. 3, comma 4 :” il piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.”

Art. 4, comma 2 :” Le linee di orientamento per le iniziative di formazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo ,includono per il triennio 2017/2019 : la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché degli ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dall'adozione delle Linee di Orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .”

Il referente scolastico

Art. 4, comma 3 : “Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia”

L'educazione all'uso consapevole della rete :

Art. 4, comma 5: “Conformemente a quanto previsto nella lettera h)del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ,nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari ,anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni di enti”.

Informativa alle famiglie, sanzioni e progetti di sostegno e di recupero

Art. 5, comma1 : “Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.

Art. 5, comma2 :” I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni, e il Patto Educativo di Responsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n.249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti”.

Il nostro Istituto, in attuazione dei dettami di cui sopra, prevede che :

IL DIRIGENTE SCOLASTICO :

- a) individua un referente del bullismo e del cyberbullismo attraverso il Collegio dei docenti;
- b) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- c) promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole , coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- d) favorisce la discussione all'interno della scuola , attraverso i vari organi collegiali , creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e contrasto del fenomeno;
- e) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale e consapevole;
- f) promuove, favorisce e garantisce la formazione sul corretto utilizzo della rete di tutte le componenti della comunità scolastica;
- g) informa tempestivamente i genitori, o chi ne fa le veci, dei minori coinvolti in situazioni che sono portate a sua conoscenza e, nel caso in cui l'atto di cyberbullismo configuri un reato perseguibile d'ufficio, effettua tempestivamente denuncia alla competente autorità giudiziaria.

IL REFERENTE SCOLASTICO:

- a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- d) cura i rapporti di rete tra scuole per eventuali convegni – seminari – corsi.

IL COLLEGIO DOCENTI:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- a) pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano l'interiorizzazione dei valori di convivenza civile;
- b) favorisce il clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- c) propone progetti di educazione alla legalità e di cittadinanza attiva;
- d) adotta le eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'istituto.

IL DOCENTE :

- a) sensibilizza il gruppo o la classe sul tema, approfondendo anche temi quali l'uso consapevole dei social network, netiquette, educazione alla privacy soprattutto digitale;
- b) somministra un eventuale questionario in forma anonima per individuare l'esistenza di fatti rilevanti;
- c) vigila efficacemente sul comportamento degli studenti in classe, nelle pause, nelle gite scolastiche, ecc.;
- d) organizza eventuali incontri della classe con esperti di devianza giovanile;
- e) prevede progetti su temi concernenti la legalità e la convivenza civile;
- f) commina le sanzioni previste per i vari comportamenti seguendo il criterio della proporzionalità tra sanzione irrogabile e infrazione disciplinare commessa.

I GENITORI:

- a) partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole;
- b) prestano attenzione al comportamento dei propri figli;
- c) vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi attenzionando in particolare i tempi, le modalità e gli atteggiamenti conseguenti, soprattutto se anomali (es. stati ansiosi , paura, ecc.)

GLI ALUNNI :

- a) sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale e, attraverso una adeguata formazione possono svolgere attività di tutoraggio per altri studenti;
- b) i rappresentanti degli studenti, eletti dagli organi competenti, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione es. tornei, ecc;
- c) rispettano le regole basilari quando sono connessi alla rete che non ledano i compagni, con particolare attenzione alle comunicazioni che inviano;
- d) Sono a conoscenza delle regole previste per l'utilizzo dei dispositivi informatici a scuola e per la tutela della riservatezza di tutti.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi atteggiamenti persecutori qualificati come bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere e di danneggiare;
- L'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi atti di cyberbullismo:

- FLAMING: invio di messaggi provocatori, violenti o volgari che hanno lo scopo di suscitare litigi a catena , in genere nelle chat o nei forum. Tali litigi possono coinvolgere una sola persona o un gruppo di amici;
- HARASSMENT: (molestie) invio ripetuto e ossessivo di messaggi denigratori e offensivi mirati a ferire un bersaglio preciso;
- DENIGRATION: invio di pubblicazioni o di pettegolezzi e dicerie su una persona per danneggiare la reputazione o le amicizie;

- IMPERSONATION: assunzione di identità di un'altra persona (in certi casi violandone la password) per danneggiarne la sua immagine, rovinarne la reputazione o le amicizie, compiere atti illeciti o violenti sotto falso nome;
- EXPOSURE: diffondere notizie private/riservate, o condividere on line segreti o informazioni imbarazzanti su qualcuno. Le informazioni possono essere inventate o estorte in modi diversi, ma non rivelate direttamente dalla vittima;
- TREACHERY: acquisizione, tramite mezzi fraudolenti, di informazioni riservate di qualcuno allo scopo di pubblicarle o utilizzarle per trarne vantaggio; in questo caso si ottiene con l'inganno la fiducia della vittima allo scopo di ottenere confidenze e racconti che poi vengono condivise con altre persone;
- EXCLUSION: isolamento della persona nell'ambiente elettronico tramite esclusione intenzionale;
- CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi di minaccia con intento persecutorio miranti ad incutere paura nella vittima;
- CYBERBASHING: questa forma di cyberbullismo inizia nella vita reale, dove la vittima viene aggredita e molestata mentre altri riprendono la scena e poi la postano su internet e viene visualizzata da chiunque la voglia condividere, commentare o votare;
- SEXTING: invio di immagini o video a contenuto sessuale per via elettronica, o tramite cellulare, diffuse senza il consenso della vittima.

SANZIONI DISCIPLINARI

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati con provvedimenti di tipo riparativo e di supporto convertibili in attività a favore della collettività per favorire per favorire la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità da parte del minore del proprio agito. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per qualcuno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e dell'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito dei dati personali), per i minori fra i 14 e i 18 anni, autori di atti di cyberbullismo scatta l'ammonizione previsto dalla legge da parte del questore . Questi, su istanza del Dirigente Scolastico, può ammonire (in via preventiva) il minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonizione, essendo un provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, quindi è sufficiente un quadro indiziario che lasci presupporre quanto denunciato. Ai fini dell'ammonizione, il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore. Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

L'Istituto considera come infrazioni gravi /gravissime i comportamenti che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento di Istituto (vedi tabella)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Violazione del dovere di regolare frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione | SANZIONATORE | CONSEGUENZE della sanzione | PROCEDURA |
|--|---|---|--|---|
| Elevato numero di assenze | - Richiamo verbale - Richiamo scritto | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta Credito scolastico | - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori |
| Assenze ingiustificate | - Richiamo verbale - Richiamo scritto | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori |
| Ritardi / uscite anticipate oltre il consentito | - Richiamo verbale - Richiamo scritto | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta Credito scolastico | - Annotazione sul Registro elettronico - Notifica ai genitori |
| Ritardi al rientro intervallo / cambio ora | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta Credito scolastico | - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |
| Reiterata mancanza della presentazione del libretto di giustificazioni | - Richiamo verbale - Richiamo scritto | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori |
| Uscita dalla scuola senza permesso | - Nota disciplinare | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Annotazione sul Registro elettronico - Notifica al D.S. ed ai genitori |
| | - Sospensione dalle lezioni | - Consiglio di classe | | - Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo / sanzione |
| - Falsificazione del libretto delle giustificazioni - Falsificazione della firma del genitore | - Nota disciplinare | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Segnalazione su Registro elettronico - Notifica al D.S. ed ai genitori |
| | Sospensione dalle lezioni / | - Consiglio di classe | | - Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo / sanzione |

Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici, disturbo delle attività didattiche (a,b art. 1)

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

| <i>MANCANZE DI SCIPLINARI</i> | <i>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</i> | <i>SANZIONATORE</i> | <i>CONSEGUENZE della sanzione</i> | <i>PROCEDURA</i> |
|--|--|---|--|---|
| Mancato svolgimento dei compiti scolastici | - Richiamo verbale - Richiamo scritto | - Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | - Voto di condotta - Credito scolastico | - Notifica ai genitori |
| Copiatura delle verifiche | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Annullamento verifica - Nota disciplinare | - Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | - Voto di condotta - Credito scolastico | - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |
| Dimenticanza sistematica dei materiali, dei libri, dei compiti | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | - Voto di condotta - Credito scolastico | -Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |
| Interventi che disturbano lo svolgimento delle lezioni | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | - Voto di condotta - Credito scolastico | - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |
| Svolgimento di attività non pertinenti alla lezione | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | - Voto di condotta - Credito scolastico | - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |

Violazione del dovere del rispetto della persona (f art. 1)

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione | SANZIONATORE | CONSEGUENZE della sanzione | PROCEDURA |
|---|---|--|----------------------------|--|
| Aggressioni verbali e/o fisiche verso il personale della scuola e/o i compagni | - Colloquio con il D.S. - Nota disciplinare - Sospensione | - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Segnalazione forze dell'Ordine |
| Derisione nei confronti dei diversamente abili, emarginazione di compagni | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente |
| | - Sospensione dalle lezioni | - Consiglio di classe | | - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |
| Utilizzo di cellulari e attrezzature informatiche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione del D.S. o del docente | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Ritiro del telefono e consegna al D.S. - Riconsegna del cellulare ai genitori da parte del D.S. - Nota disciplinare | - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Annotazione su Registro elettronico - Notifica al D.S. ed ai genitori |
| | - Sospensione dalle lezioni - Coinvolgimento Polizia Postale | - Consiglio di classe | | - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |
| Atti di bullismo e cyberbullismo | Nota disciplinare Sospensione dalle lezioni | Dirigente scolastico Docente Consiglio di classe | Voto di condotta | Istruttoria urgente Del Consiglio di classe: audizione allievo/sanzione |
| Attività di intolleranza culturale, religiosa e politica. | - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | - Notifica al D.S. ed ai genitori |
| | - Sospensione dalle lezioni | - Consiglio di classe | | - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |

Violazione del dovere del rispetto della persona (f art. 1)

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione | SANZIONATORE | CONSEGUENZE della sanzione | PROCEDURA |
|---|--|--|-----------------------------|---|
| Uso e induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope. | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al D.S. ed ai genitori - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio di classe | | <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria del C.d.C: audizione allievo / sanzione |
| Fumo e sigaretta elettronica negli spazi chiusi e aperti pertinenti alla scuola | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto - Invio a D.S. | <ul style="list-style-type: none"> - Docente che rileva l'infrazione e D.S. | Voto di condotta Ammenda | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al D.S. ed ai genitori |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ammenda da 55 € a 550 € | <ul style="list-style-type: none"> - Personale preposto | | <ul style="list-style-type: none"> - Pagamento dell'ammenda |

Violazione delle norme di sicurezza e del Regolamento

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione | SANZIONATORE | CONSEGUENZE della sanzione | PROCEDURA |
|--|--|---|----------------------------|---|
| Manipolazione di prese elettriche, interruttori, serrature, vetri, lavandini, bagni, impianti vari | <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione dalle lezioni - Nota disciplinare - Risarcimento del danno | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |
| Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza e/o di disposizioni dirigenziali | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |
| Manomissione degli impianti antincendio e di sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione - Segnalazione alle Forze dell'Ordine |
| Uso di materiali incendiari nei locali scolastici | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione - Segnalazione alle Forze dell'Ordine |

Violazione dei beni pubblici e privati

- *Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici ed a non recare danno alle cose*
- *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica*

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione | SANZIONATORE | CONSEGUENZE della sanzione | PROCEDURA |
|--|--|---|----------------------------|---|
| Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni e del personale | <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni | <ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe - Consiglio di Istituto | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Annotazione su Registro elettronico - Notifica al D.S. ed ai genitori - Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo / sanzione - Segnalazione alle Forze dell'Ordine |
| Scritture sui muri e/o sui banchi e imbrattamento | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto - Nota disciplinare - Sospensione - risarcimento del danno | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente |
| <ul style="list-style-type: none"> - Manomissione di banchi, sedie, cattedre, lavagne, armadietti - Manipolazione del Registro elettronico | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare - Sospensione dalle lezioni - Risarcimento del Danno | <ul style="list-style-type: none"> - Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori - Inserimento della nota nel fascicolo dello studente - Notifica al D.S. ed ai genitori - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione |
| Affissione di manifesti non autorizzati | <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Nota disciplinare | <ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. | Voto di condotta | <ul style="list-style-type: none"> - Annotazione su Registro elettronico - Notifica ai genitori |

ALLEGATO A

Sintesi del Documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza della scuola
(Decreto Legislativo 81/2008)

SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il D.L. 81/08 “Testo unico della Sicurezza” sostituisce il D.L. 626/94 sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ribadisce una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per gli studenti e per i lavoratori.

L’art. 2 del decreto ha definito la figura dello studente equiparandola a quella di un lavoratore per le scuole che facciano uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere.

Lo stesso decreto fissa una serie di norme stabilendo per il dirigente l’obbligo dell’informazione ai lavoratori sui problemi della sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, riassunte sinteticamente di seguito, non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori stessi:

- Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza
- Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori o loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE

Il dirigente elabora un documento, custodito presso la scuola, contenente:

- Una relazione sulla Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro

Il dirigente inoltre:

- Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il dirigente adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

- Designa i lavoratori incaricati della Gestione Emergenze (lotta antincendio, pronto soccorso, evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato)
- Fornisce ai lavoratori idonei mezzi di protezione individuale (DPI)
- Richiede l’osservanza delle norme vigenti nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei DPI
- Tiene un registro annotante cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno
- Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

OBBLIGHI DEL LAVORATORE/STUDENTE

Ciascun lavoratore o studente deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti sul luogo, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.

In particolare gli studenti ed il personale scolastico devono:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite

- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
- Segnalare immediatamente al dirigente le deficienze di mezzi e dispositivi nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione
- Non rimuovere e modificare dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il dirigente organizza il servizio e designa il responsabile. Il servizio provvede a:

- Individuare i fattori di rischio, valutare gli stessi e programmare le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie

INFORMAZIONE A STUDENTI E LAVORATORI

Il dirigente provvede affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione su:

- Rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta
- Misure di prevenzione adottate
- Normativa di sicurezza e disposizioni interne
- Pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi
- Procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione

LABORATORI DI SEZIONE ED AULE SPECIALI

Gli insegnanti responsabili di laboratorio redigono ed aggiornano un Regolamento interno, da esporre, indicante le norme specifiche di comportamento all'interno delle varie aree operative.

Tali norme riguarderanno strumenti e macchinari presenti ed il loro corretto utilizzo, unitamente alle indicazioni su eventuali dispositivi di protezione individuali di cui dotarsi.

Verranno indicate le regole d'accesso a locali e attrezzature e la cartellonistica di sicurezza necessaria.

SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

Lo studente ha comunque l'obbligo di seguire comuni norme di comportamento in tutti gli spazi scolastici e nelle situazioni di emergenza.

1. È RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE
sia per motivi igienico-sanitari sia per motivi di sicurezza antincendio
2. IL LUOGO DI STUDIO/LAVORO DEVE ESSERE PULITO
ed ogni studente deve mantenerlo tale, gettando i rifiuti negli appositi contenitori
3. LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA DEVONO ESSERE LASCIATE LIBERE
ed ogni studente deve conoscere il percorso di fuga da usare in caso di emergenza
4. GLI STUDENTI NON DEVONO ACCEDERE AI LABORATORI
salvo quando impegnati in attività connesse, sotto la direzione dell'insegnante
5. AL VERIFICARSI DI UN INCONVENIENTE CHE PUÒ GENERARE RISCHIO
lo studente avverte immediatamente l'insegnante
6. I SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE LASCIATI PULITI ED IN ORDINE
in modo da poter essere utilizzati anche da altri

MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI LAVORO

1. NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O MODIFICATI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
2. SI DEVONO UTILIZZARE MACCHINE E D ATTREZZATURE IN MODO APPROPRIATO

seguendo le istruzioni senza compiere operazioni al di fuori della competenza

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

1. **DISINSERIRE L'ALIMENTAZIONE**
e assicurarsi che non ci sia tensione prima di eseguire qualsiasi operazione su impianti od apparecchiature elettriche
2. **EVITARE IL CONTATTO CON PARTI CHE POSSONO ESSERE IN TENSIONE**
e avere cura del rivestimento isolante e dei conduttori elettrici.
Controllare spesso i cavi ed estrarre le spine dalle prese dall'impugnatura non tirando il cavo

PRONTO SOCCORSO

1. **IN CASO DI INCIDENTE**
capitato ad altri, lo studente deve immediatamente avvertire l'insegnante
2. **NON RIMUOVERE L'INFORTUNATO**
ed attendere istruzioni
3. **RENDERSI DISPONIBILI**
ed eseguire eventuali disposizioni

Allegato B : **Legge 29 maggio 2017 n. 71** “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità e definizioni **1.** La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. **2.** Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. **3.** Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2. Tutela della dignità del minore **1.** Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. **2.** Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3. Piano di azione integrato **1.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante

per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. **2.** Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. **4.** Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. **5.** Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. **6.** A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. **7.** Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. **8.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico **1.** Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione

della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5 -bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6. Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1 La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **2.** Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. **3.** Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. **4.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. Ammonimento **1.** Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. **2.** Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. **3.** Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA
GENTILONI SILVERI,
Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva Miur n. 16/2007 recante “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo dei telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” ;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo del 2007 recante “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica , irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva Miur n. 1455/06 ;
- Line di orientamento Miur Aprile 2015 per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo ;
- Linee di orientamento Miur Ottobre 2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- Legge regionale 06 Agosto 2018 n. 32 Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia;
- Legge 107/2015;
- Articoli 581 – 582 – 594- 595 – 610 – 612 – 635 del Codice Penale;
- Articoli 2043 – 2047 – 2048 del Codice Civile.